

CAPITOLO I

CENNI INTRODUTTIVI.
L'EVOLUZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

SOMMARIO: 1. Inquadramento del tema e piano dell'opera. – 2. Cenni sull'evoluzione storica del concordato preventivo e sugli sviluppi “attesi”.

1. Inquadramento del tema e piano dell'opera

Il quadro delle procedure concorsuali è oggetto di continui cambiamenti, tanto dal punto di vista della disciplina normativa, ampiamente “rimaneggiata”, quanto dal punto di vista fattuale, ossia della concreta utilizzazione degli strumenti, predisposti dal legislatore, da parte delle imprese che versano in situazione di crisi o di insolvenza.

L'ampio ricorso alla rinnovata procedura di concordato preventivo e i plurimi interventi legislativi volti a renderne più agevole l'accesso, e così ad incentivarne l'utilizzo quale strumento di risoluzione delle crisi di impresa¹, rendono utile analizzare la questione dell'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali nell'ambito di detta procedura concorsuale. Prima del profondo intervento riformatore, iniziato nel 2005, la previsione di due sole modalità di concordato preventivo², il conseguen-

¹Cfr., da ultimo, per quanto in questa sede rileva, il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, conv. in legge, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132.

²Ci si riferisce, evidentemente, al concordato con garanzia e al concordato con cessione dei beni, ai quali, nella prassi, si affiancava una modalità di concordato c.d. misto, che presentava elementi dell'una e dell'altra forma contemplate dall'art. 160, secondo comma, l.f. prev. Sulla disciplina e sulle caratteristiche del concordato preventivo *ante* riforma del 2005 si rimanda, tra i tanti, ad A. BONSIGNORI, *Del concordato preventivo, Art. 160-186*, in *Commentario Scialoja-Branca. Legge fallimentare*, a cura di F. Bricola, F. Galgano e F. Santini, Bologna-Roma, Zanichelli-Soc. ed. Foro it., 1979, 41 ss.; L. GUGLIELMUCCI, *Lezioni di diritto fallimentare*, Torino, Giappichelli, 2001, 389 ss.; G. LO CASCIO, *Il concordato preventivo*⁴, Milano, Giuffrè, 1997, 187 ss.; R. PROVINCIALI, *Trattato di diritto fallimentare*, IV, Milano, Giuffrè, 1974, 2229 ss.; A.

te scarso ricorso alla procedura quale credibile alternativa al fallimento, nonché il giudizio di meritevolezza come necessario presupposto per l'ammissione, rendevano la discussione sul possibile esercizio delle azioni di responsabilità e sui soggetti legittimati di poco rilievo e di limitata utilità. L'attuale formulazione dell'art. 160 l.f. – che consente la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma – e il superamento dell'idea del concordato quale «beneficio accordato al solo “imprenditore onesto, ma sfortunato”»³ connotano la relativa fattispecie di ben altra significatività e interesse tanto per l'interprete, quanto per i soggetti coinvolti.

La questione, invero, non è nuova. Ad essa la dottrina aveva, già prima del 2005, dedicato la propria attenzione, senza però giungere a conclusioni univoche; solo in tempi relativamente recenti, hanno cominciato a diffondersi ed affermarsi pronunce giurisprudenziali foriere di un'univoca interpretazione. Come noto, infatti, sino ad oggi – e nelle more di futuri interventi legislativi, cui si accennerà in chiusura – nessuna disposizione normativa, né codicistica, né della legge fallimentare, disciplina espressamente l'esercizio di dette azioni nell'ambito del concordato preventivo e, più in generale, di soluzioni negoziate di risoluzione della crisi d'impresa. Pertanto, se in alcuni casi non emergono profili problematici, alla luce del fatto che la società debitrice conserva l'amministrazione dei propri beni e l'esercizio dell'impresa, il variegato quadro delle possibilità oggi offerte al debitore in crisi apre la strada a soluzioni diverse, ragionevolmente sostenibili ancorché non sempre scevre da elementi di incertezza e di criticità.

La presente analisi si concentra sulle condizioni di esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali⁴ nell'ambito del concor-

BONSIGNORI, E. FRASCAROLI SANTI, G. NARDO, M. ZOPPELLARI, *Il concordato preventivo e quello stragiudiziale*, in *Le procedure concorsuali. Procedure minori*, diretto da G. Ragusa Maggiore e C. Costa, I, Torino, Utet, 2001, 42 ss.; G.U. TEDESCHI, *Manuale di diritto fallimentare*, Padova, Cedam, 2001, 716 ss. V., inoltre, quanto alla diffusione delle predette tipologie di concordato, l'interessante ricerca condotta da A. DANOVI, G. BRETTONI, *Il concordato preventivo ante-riforma: un'analisi empirica sull'efficienza della procedura*, in *Il concordato preventivo: riflessioni teoriche*, Quaderno n. 57 della Saf – Scuola di Alta Formazione, Milano, 2015, 16 s.

³ G. GUIZZI, *Responsabilità degli amministratori e insolvenza: spunti per una comparazione tra esperienza giuridica italiana e spagnola*, in *Riv. dir. impr.*, 2010, 243, il quale efficacemente osserva che lo strumento, oggi completamente rivisitato, si atteggia a strumento generale con cui affrontare l'insolvenza. Per la passata idea che il concordato fosse un istituto premiale, destinato all'imprenditore commerciale onesto, ma sfortunato v., per tutti, F. FERRARA, *Il fallimento*⁵, Milano, Giuffrè, 1995, 95.

⁴ Più precisamente, di organi di società di capitali. L'analisi non prenderà in considerazione, visti la trascurabilità e lo scarso rilievo pratico del fenomeno – cui si accennerà nella parte iniziale del terzo capitolo –, gli amministratori di società di persone.

dato preventivo, ove, come già accennato e diversamente da quanto avviene nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali, manca una puntuale disciplina. L'assunto, attorno al quale si sviluppa l'intero lavoro e su cui si reggono le varie ipotesi di ricostruzione della fattispecie, è che le azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali siano senz'altro esperibili anche durante la procedura di concordato e nella fase della sua esecuzione; non soltanto, secondo un comune convincimento, ancora radicato tra gli operatori, nel fallimento.

Nell'analisi si tralasceranno, nonostante l'attualità del tema (soprattutto nell'ambito della gestione c.d. pre-concorsuale), disamine su istituti o aspetti di carattere sostanziale, come i presupposti per il sorgere di responsabilità per *mala gestio*, e sul profilo della quantificazione del danno risarcibile. Quest'ultimo, in particolare, è stato oggetto di numerose pronunce anche di legittimità che, soprattutto in sede fallimentare, sembrano aver raggiunto approdi assestati⁵. Ci si limita a segnalare che (almeno) i criteri di quantificazione del danno conseguente alla violazione dell'art. 2486 c.c. – ossia all'obbligo, al verificarsi di una causa di scioglimento, di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale – dovranno essere dettati dal legislatore delegato in sede di attuazione della legge n. 155 del 19 ottobre 2017 di riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza⁶.

⁵ L'evoluzione giurisprudenziale, che, nel corso degli anni, ha portato ad un contrasto relativamente all'uso del criterio del c.d. *deficit* fallimentare (differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare) per l'accertamento e la liquidazione del danno nelle azioni di responsabilità esperite dal curatore, ha oggi trovato composizione nella notissima pronuncia delle Sezioni Unite del 2015 (Cass., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100, in *Giur. comm.*, 2015, II, 643 ss., con interventi a commento di A. Bassi, G. Cabras, M. Cian, S. Fortunato, D. Galletti, A. Jorio, P. Montalenti, G. Racugno, R. Sacchi, pubblicata altresì in *Giur. it.*, 2015, 1413 ss., con nota di M. Spiotta; in *Corr. giur.*, 2015, 1568 ss., con nota di P.P. Ferraro; in *Fallimento*, 2015, 934 ss., con nota di G. Carmellino; in *Dir. fall.*, 2015, II, 509 ss., con nota di A. Penta). La sentenza, oggetto di ampio dibattito critico, ha risolto il contrasto giurisprudenziale affermando che il *deficit* fatto registrare dalla società in fallimento non può essere, in difetto di specifiche ragioni che lo giustificano, automaticamente imputato all'amministratore come conseguenza della violazione, da parte sua, del generale obbligo di diligenza nella gestione sociale e, neppure, della violazione di doveri specifici (ad es., omessa tenuta della contabilità). Per un accenno all'evoluzione delle pronunce successive v. M. SPIOTTA, *Continuità aziendale e doveri degli organi sociali*, Milano, Giuffrè, 2017, 190 ss.

⁶ V. art. 14, primo comma, lett. e), l. n. 155/2017, rubricato «Modifiche al codice civile». A tale riguardo, va aggiunto che lo schema di decreto legislativo recante modifiche al codice civile elaborato dalla Commissione di studio per l'elaborazione degli schemi di decreto legislativo presieduta da Renato Rordorf, nel modificare il testo dell'attuale art. 2486 c.c., ha tenuto conto dell'ampia giurisprudenza formatasi in materia (v. art. 4, secondo comma, della proposta di decreto legislativo recante modifiche al codice civile e la Relazione di accompagnamento agli schemi di decreti delegati, 11).

Al fine di svolgere un'analisi il più possibile approfondita e attuale, che non trascuri le implicazioni pratiche delle soluzioni proposte e consenta di valutarne la coerenza e la ragionevolezza anche in raffronto alle (talora più “evolute” e/o consolidate) esperienze straniere, la prima parte del lavoro sarà dedicata ad un'indagine comparatistica tra la disciplina e la prassi giudiziaria nazionali e quelle di altri paesi. Nello specifico, l'indagine riguarderà due ordinamenti, l'uno di *common law*, l'altro di *civil law*, nei quali è da tempo radicato l'interesse a perseguire l'obiettivo della conservazione e del risanamento di imprese in crisi⁷. Ci si riferisce, in primo luogo, agli Stati Uniti, dove le procedure di ristrutturazione e riorganizzazione dell'impresa, in particolare le procedure di *corporate reorganization*⁸, hanno una lunga tradizione e una specifica regolamentazione a livello federale (attraverso il *Chapter 11* dell'*United States Bankruptcy Code* – d'ora innanzi: 11 U.S.C.) e alle quali il legislatore italiano si è largamente ispirato negli interventi di modifica del concordato preventivo sin dal 2005. L'analisi si estenderà poi alla Francia, che ha costituito indubbiamente il modello più prossimo per l'introduzione, nel nostro ordinamento, delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi (art. 4 l. n. 155/ 2017) e dove la liquidazione costituisce, o dovrebbe costituire agli occhi del legislatore, la misura estrema di reazione alla crisi d'impresa.

Negli Stati Uniti i profili connessi alla violazione dei doveri fiduciari di *directors* e *officers* di società insolventi o vicine all'insolvenza, alle azioni esperibili nei loro confronti una volta aperta una procedura *ex Chapter 11*, e al loro mantenimento *pre-* e *post-confirmation* del piano sono oggetto di ampio dibattito in dottrina e di un vasto *case law* (sebbene i casi di effettiva condanna degli amministratori siano, per varie ragioni, soprattutto legate alla permanente applicazione della *business judgement rule*, limitati).

L'attenzione sarà rivolta, da un lato, alla centralità che riveste, ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità, il contenuto del piano concor-

⁷Peraltro non sempre con i risultati sperati, almeno in Francia: cfr. l'indagine svolta da EULER HERMES, *Bilan 2015 des défaillances d'entreprises en France*, 10 mars 2016, Paris, consultabile nel sito www.eulerhermes.fr, dalla quale si evince che, nell'elenco delle top 10 *défaillances*, otto casi hanno visto aprirsi, da subito, una *liquidation judiciaire* o una procedura di *redressement judiciaire* poi convertita in *liquidation judiciaire*. Dalla stessa analisi si ricava che le *procédures de sauvegarde* – ossia le più vicine al modello del *Chapter 11* statunitense – riguardano solo il 2,5% dei casi, quelle di *redressement judiciaire* il 28,9%, le procedure di *liquidation judiciaire* il restante 68,6%. Ulteriori dati, relativi in particolare al ricorso alla *procédure de sauvegarde*, saranno forniti nel capitolo successivo, parr. 4 e 6.

⁸H.T.C. HU, J.L. WESTBROOK, *Abolition of the Corporate Duty to Creditors*, in 107 *Colum. L. Rev.*, 2007, 1383, rilevando che «the perspective of modern bankruptcy law is focused not on liquidation but on reorganization of a business and the way forward».

datario (sia che esso preveda una riorganizzazione, una serie di *going concern sales* o, finanche, la liquidazione degli *assets* aziendali); dall'altro, alla qualificazione dell'azione che i creditori, *rectius*: il (*unsecured*) *creditors' committee* nominato nell'ambito di una procedura di riorganizzazione, sono legittimati ad esercitare, dopo la sua apertura, nei confronti di *directors* e *officers* per i danni cagionati al patrimonio sociale. Detta azione, come si vedrà, presenta rilevanti aspetti di tipicità rispetto allo scenario italiano, essenzialmente legati alla sua natura e ai soggetti nei cui confronti gli amministratori possiedono *fiduciary duties*.

Passando all'ordinamento francese, il *droit des entreprises en difficulté*, profondamente modificato nel 2005⁹ con l'introduzione, sul modello del *Chapter 11* statunitense, della *procédure de sauvegarde*, è stato in seguito più volte rimaneggiato, al fine di incoraggiare il ricorso da parte degli imprenditori a misure preventive e precoci di composizione della crisi, migliorando altresì le prospettive di soddisfazione e le prerogative dei creditori (di fronte ad un numero di più di 60.000 imprese fallite l'anno)¹⁰. Con riguardo alla legislazione d'oltralpe, l'attenzione sarà concentrata sulla citata *procédure de sauvegarde*, disciplinata dall'art. L. 620-1 e seguenti del *Code de commerce*, che rappresenta lo strumento più vicino, tra quelli utilizzati per la gestione e la composizione delle crisi di impresa con finalità conservative e/o di risanamento, alla nostra procedura di concordato preventivo. Peraltro, poiché la *procédure de sauvegarde* può essere aperta solo fino a quando il debitore non sia in stato di «*cessation des paiements*», la necessità di fornire in questa sede un quadro completo ed utile a fini comparatistici impone di prendere in considerazione anche la diversa e assai più diffusa procedura di *redressement judiciaire* (art. L. 631-1 e seguenti *C. com.*).

Entrambe le procedure, seppur caratterizzate da elementi che ne rendono del tutto giustificabile l'accostamento al concordato preventivo, presentano delle tipicità che, unitamente ad altre circostanze fattuali, limitano grandemente – come si vedrà nel corso del secondo capitolo – l'esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti dei *dirigeants* (e la relativa casistica giurisprudenziale).

Lo scopo della descritta comparazione è quello di valutare se i citati or-

⁹ Mediante la *loi* n. 2005-845 du 26 juillet 2005 sulla *sauvegarde des entreprises*.

¹⁰ Il dato, rilevato dalla *Banque de France*, è pari a 62.252 *défaillances d'entreprises* nel 2013, con un incremento dell'1,7% rispetto al 2012; a luglio 2016, tuttavia, il numero di *défaillances d'entreprises* registrato nel corso degli ultimi dodici mesi è diminuito del 4,7% rispetto a luglio 2015, raggiungendo quota 60.187, e nel 2017 si è ulteriormente ridotto rispetto all'anno precedente (per un ammontare di 54.572 *défaillances*). I dati sono consultabili nel sito *www.banque-france.fr*.

dinamenti – sia sul piano normativo, sia, almeno per gli Stati Uniti, sul fronte delle pronunce giurisprudenziali – offrano soluzioni soddisfacenti in merito alle problematiche in oggetto; e se dette soluzioni possano fornire qualche spunto (applicativo) all’interprete nazionale, o, finanche, al futuro legislatore delegato¹¹; oppure – e questo è soprattutto il caso dell’esperienza francese – suggerire qualche riflessione di più ampio respiro¹².

Spostando l’attenzione sul versante della disciplina italiana, nei capitoli successivi (rispettivamente, nel terzo e nel quarto) si analizzeranno separatamente, pur nella consapevolezza che le questioni affrontate sono talvolta comuni ad entrambe, l’azione sociale e l’azione dei creditori sociali. La disamina si concentrerà sulle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, nonostante il discorso possa essere agevolmente esteso anche agli altri soggetti a carico dei quali il legislatore ha previsto ipotesi di responsabilità connesse a comportamenti di *mala gestio*.

Per quanto riguarda l’azione sociale, si è scelto di distinguere, tra le diverse opzioni oggi possibili ai sensi dell’art. 160 l.f., il concordato la cui proposta preveda la cessione dei (o di) beni del debitore, e per la cui esecuzione sia disposta la nomina di uno o più liquidatori ex art. 182 l.f., da tutti gli altri. La difficoltà di tracciare confini netti tra le diverse soluzioni concordatarie oggi ammesse e la sempre maggiore diffusione di programmi complessi, che combinano operazioni, anche societarie, di varia natura, rendono poco utili ai nostri fini altre distinzioni e classificazioni.

La prima tipologia di concordato (cessione, liquidatoria, dei beni) ha a lungo rappresentato, *ante e post* novella del 2005 – e ancora rappresenta, nonostante gli interventi legislativi volti al suo ridimensionamento – la forma più utilizzata nella prassi¹³. Rispetto ad essa, l’analisi si presenta più

¹¹ Chiamato a dare attuazione all’art. 6, secondo comma, lett. a), l. n. 155/2017, su cui ci si soffermerà nel paragrafo successivo.

¹² V., sulle funzioni del diritto comparato e sulla trasportabilità di soluzioni straniere come strumento di sviluppo del diritto interno, le riflessioni, sempre utili, di G.B. PORTALE, *Il diritto societario tra diritto comparato e diritto straniero*, in *Riv. soc.*, 2013, 325 ss.

¹³ Cfr. *Analisi dell’impatto della regolamentazione (A.I.R.) – Disegno di legge recante “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”*, 3, ove si evidenzia che circa il 90% dei concordati proposti hanno natura meramente liquidatoria e la percentuale pagata in media ai creditori chirografari non supera il 10%. La prevalenza dei concordati liquidatori rispetto ai concordati con continuità aziendale emerge anche da altre ricerche e analisi empiriche: una prima analisi ha come oggetto i ricorsi per concordato preventivo presentati al Tribunale di Milano nel periodo di 2005-2014 (v. A. DANОВI, P. RIVA, M. AZZOLA, *Alcune osservazioni empiriche sui concordati preventivi del Tribunale di Milano*, in *Giur. comm.*, 2016, I, 846 s., e *Report OCRI 2014, Osservazioni empiriche in tema di concordato preventivo. Il caso del Tribunale di Milano*, ricerca condotta dall’Università degli Studi di Bergamo e dall’Università Commerciale Luigi Bocconi), nonostante i dati, in questo caso, siano più incoraggianti,

complessa perché impone di considerare, oltre alla figura del commissario giudiziale, la cui diversità di funzioni rispetto al curatore fallimentare agevola la risposta al quesito sulla sua legittimazione ad agire in giudizio, il ruolo e la possibile legittimazione del liquidatore nominato ai sensi dell'art. 182 l.f. Con riguardo alla figura del liquidatore, in particolare, si valuterà se, sotto il profilo della qualificazione giuridica, la sua eventuale legittimazione attiva possa essere ritenuta un'ipotesi di sostituzione processuale, ex art. 81 c.p.c., oppure si giustifichi nell'ambito del sistema di regole che disciplinano la procedura concordataria.

La successiva analisi riguarderà i concordati che, ancorché qualificabili, secondo il linguaggio comune, come liquidatori, non consistano nella cessione dei beni (ai creditori) a termini dell'art. 182 l.f., o che, quale ne sia il contenuto, si caratterizzino per la previsione di prosecuzione dell'impresa, nelle due forme richiamate dall'art. 186-*bis* l.f.¹⁴: il concordato con continuità diretta o soggettiva, ove l'attività d'impresa è proseguita dallo stesso debitore, e quello con continuità indiretta od oggettiva, nel quale è prevista la cessione a terzi o il conferimento in società dell'azienda in esercizio.

Il concordato risanatorio o in continuità, la cui proposizione è in costante aumento rispetto al passato, ha margini e prospettive di ulteriore dif-

soprattutto per quanto concerne il concordato con continuità indiretta; un'altra è relativa al periodo 2010-2013 ed è stata condotta su procedure presentate presso i Tribunali di Milano, Bergamo, Crema, Cremona e Brescia (v. A. MAZZOLENI, M. VENEZIANI (a cura di), *L'efficacia del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione del debito nell'esperienza dei tribunali lombardi*, Report di ricerca, Torino, Giappichelli, 2014, 60 ss.); una terza indagine è stata promossa da OCI (Osservatorio sulle crisi di impresa) mediante la raccolta di questionari (728) compilati da commissari giudiziali e giudici delegati di tredici tribunali in Toscana e Puglia (v. *Analisi delle condizioni di efficienza economica del concordato preventivo*, Working Paper OCI – Rapporto di ricerca 2016, a cura di A. Paletta, 30 novembre 2016, nonché la relazione presentata al Convegno OCI “*La continuità aziendale nelle procedure liquidatorie*”, Siena 17 e 18 giugno 2016). Da quest'ultima analisi emerge, in primo luogo, una percentuale di concordati liquidatori pari a circa il 66% del totale, cui si aggiunge una percentuale del 10% circa di concordati misti con prevalenza della componente liquidatoria (a fronte del 18% circa di concordati con continuità aziendale e del 3% di concordati misti con prevalenza della componente di continuità); in secondo luogo, l'interessante dato che il concordato misto è la forma concordataria a cui si associa la percentuale media relativamente più alta di soddisfacimento dei creditori chirografari. Risultati simili, quanto al rapporto numerico tra concordati liquidatori e in continuità, emergono da uno studio in corso di pubblicazione nella serie *Questioni di Economia e Finanza* della Banca d'Italia e relativo al periodo 2009-2015.

¹⁴ Fino all'introduzione, con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, dell'art. 186-*bis* l.f., il concordato con cessione o conferimento d'azienda era ritenuto un concordato di natura liquidatoria: v. M. ARATO, *Questioni controverse nel concordato preventivo con continuità aziendale: il conferimento e l'affitto d'azienda, il pagamento ultrannuale dei creditori privilegiati, l'uscita dalla procedura*, in *Le proposte per una riforma della legge fallimentare. Un dibattito dedicato a Franco Bonelli*, a cura di M. Arato e G. Domenichini, Milano, Giuffrè, 2017, 128.

fusione in virtù sia dell'introduzione, con la mini-riforma del 2015¹⁵, dell'ultimo comma dell'art. 160 l.f.; sia della riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza (v. *infra*, paragrafo successivo). Precisamente, quanto all'art. 160 l.f., esso prevede che la proposta di concordato debba assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, salvo che si tratti di concordato con continuità aziendale ex art. 186-*bis* l.f., così confermando il *favor* legislativo verso programmi che perseguano il fine della continuità aziendale e, specularmente – con inversione di rotta rispetto al passato –, lo sfavore nei confronti del concordato liquidatorio.

Qualora il concordato presenti sia componenti liquidatorie, sia di continuazione dell'attività (c.d. concordato misto), sarà necessario valutare quali regole debbano trovare applicazione con riguardo allo svolgimento di operazioni di liquidazione previste nel piano: se cioè sia necessario procedere alla nomina di un liquidatore giudiziale o se, invece, la gestione liquidatoria spetti agli organi del debitore-società. La risposta al quesito ha evidenti riflessi sulla questione della legittimazione ad agire nei confronti degli amministratori per *mala gestio* che qui si affronta.

L'ultimo profilo sul quale ci si soffermerà, di particolare rilevanza anche alla luce della mancanza di un orientamento uniforme, riguarda la necessità che l'esercizio dell'azione sociale sia preceduto, anche nei casi in cui non sia la società a promuoverla, da specifica deliberazione assembleare autorizzatoria.

Passando, invece, all'azione dei creditori sociali, su cui più frequentemente si è focalizzata, in passato, l'attenzione degli interpreti, la prima questione da affrontare è quella relativa alla natura dell'azione, la cui soluzione è stata spesso ritenuta in grado di influenzare, almeno con riguardo a talune forme di concordato preventivo, il profilo della concreta esperibilità dell'azione ex art. 2394 c.c. Da detto inquadramento avrà quindi inizio l'analisi, alla quale seguirà una valutazione sull'effettiva pregiudizialità – oggi – della questione della natura dell'azione rispetto al tema in esame, in particolare per quanto concerne l'ostacolo rappresentato dalla regola di cui all'art. 184, primo comma, primo periodo, l.f.

L'indagine sull'esperibilità, in sede concordataria, dell'azione dei creditori sociali e sui profili di legittimazione processuale rende altresì necessario interrogarsi sulla sua possibile classificazione come azione c.d. di massa – ossia facente parte della categoria di azioni destinate a ricostituire il patrimonio del debitore nella sua funzione di garanzia generica –, con conseguente legittimazione del commissario giudiziale o del liquidatore ex art. 182 l.f. all'esercizio. Così come non v'è, infatti, nel sistema della disciplina

¹⁵Art. 4, comma 1, lett. a), d.l. n. 83/2015.

del concordato, una norma generale che preveda il subentro degli organi della procedura al debitore, ugualmente non v'è una norma che ne preveda la sostituzione ai creditori; né, diversamente dal fallimento, sono previste azioni il cui esercizio è specificamente demandato ai predetti soggetti.

Proseguendo l'indagine, poiché l'azione dei creditori sociali non costituisce più (rispetto al passato), o non costituisce ancora (rispetto al futuro¹⁶), oggetto di espressa previsione normativa nell'ambito della s.r.l., è altresì utile valutare se le soluzioni proposte, nel corso del capitolo, avendo come precipuo riferimento la s.p.a. possano valere anche per la s.r.l., quando una società di questo tipo sia assoggettata a concordato preventivo.

L'ultimo argomento, sul quale, trattando dell'azione di responsabilità dei creditori sociali e sollecitati dall'analisi dell'esperienza statunitense, si concentrerà l'attenzione, attiene all'efficacia di un'eventuale transazione o rinuncia dell'azione da parte dei creditori. La specificità della disciplina concordataria rispetto, ancora una volta, alle soluzioni adottate dal legislatore per il fallimento e le altre procedure concorsuali impone di interrogarsi sull'estensione degli effetti che l'una e l'altra produrrebbero, ove fossero inserite in piani di concordato (e sui profili di legittimità di detto inserimento).

Nel capitolo conclusivo, infine, si faranno alcuni cenni ad altri strumenti di regolazione negoziata della crisi di impresa, in particolare allo strumento degli accordi di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis l.f.*, al fine di valutare se le conclusioni cui si è giunti nel corso del lavoro con riguardo al concordato preventivo possano, ed entro quali limiti, valere anche per questi. La brevità dell'analisi, svolta con un occhio ai futuri interventi legislativi, si giustifica per la minor complessità della questione dell'esperibilità delle azioni di responsabilità a fronte delle caratteristiche degli accordi stessi: essa è tuttavia opportuna, anche alla luce dell'incremento, negli ultimi anni, del ricorso a tali strumenti quali soluzioni efficaci di regolazione delle crisi d'impresa¹⁷. Brevi cenni saranno dedicati anche agli altri strumenti di regolazione negoziata della crisi attualmente esistenti, nonché alle nuove procedure di allerta e di composizione assistita, alla luce della loro introduzione, ad opera della l. n.

¹⁶ V. art. 14 l. n. 155/2017.

¹⁷ Dall'indagine OCI del 2016, l'istituto degli accordi di ristrutturazione appar(iva) in realtà ancora poco utilizzato rispetto al concordato preventivo, sebbene dalla stessa emerga che gli accordi omologati hanno condotto ad esiti di successo nella regolazione della crisi. Nello stesso periodo di osservazione sono stati raccolti 30 questionari relativi agli accordi di ristrutturazione dei debiti, a fronte di 733 questionari relativi ai concordati preventivi presentati nei medesimi tribunali delle regioni Toscana e Puglia: v. A. TRON, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall. I risultati di un'analisi empirica svolta dall'OCI nel 2016*, consultabile nel sito www.osservatorio-oci.org; nonché l'analisi di V. CONCA, A. DANOVÌ, L. RIVA, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis della legge fallimentare. Un'analisi empirica*, in *Economia & Management*, 2016, n. 4, 73 ss.

155/2017, e della loro attesa regolamentazione nell'ordinamento italiano¹⁸.

Si cercherà poi di trarre alcune conclusioni in merito alle possibili (o meglio, probabili) evoluzioni nell'alveo dei giudizi di responsabilità per *mala gestio* connesse alla sempre maggiore diffusione di procedure di concordato con continuità aziendale le quali, nel disegno della l. n. 155/2017, costituiscono la forma "naturale" di concordato preventivo. Ci si interrogherà, in particolare, sulla compatibilità – in concreto – tra l'esercizio di dette azioni e le finalità di recupero del complesso produttivo e di prosecuzione dell'impresa perseguite ed incoraggiate dal legislatore e sulla effettiva convenienza, per i vari soggetti coinvolti, del loro esperimento. Dall'analisi del quadro normativo e fattuale, infatti, emerge la crescente esigenza di conciliare il ricorso a strumenti di reazione a comportamenti di *mala gestio* degli amministratori (che, di norma, restano in carica anche durante la fase di gestione della crisi e dopo il suo superamento) con le prospettive di risanamento e continuazione dell'attività imprenditoriale, che hanno assunto un peso primario nella strategia legislativa.

Infine, il momento di forte transizione nel quale questo lavoro vede la luce, dopo l'approvazione della legge delega n. 155/2017 e durante la redazione dei testi dei decreti legislativi, impone di soffermarsi, seppur senza pretese di completezza, sulla futura disciplina delle procedure concorsuali. Ciò non solo per il fatto – di primario interesse ai nostri fini – che il legislatore delegato dovrà provvedere a regolare esplicitamente l'esercizio delle azioni di responsabilità nel concordato preventivo; ma anche per l'attesa introduzione, in forza dei principi e criteri direttivi della legge delega, di una serie di previsioni parimenti destinate ad influenzare quanto si dirà nei capitoli successivi.

2. Cenni sull'evoluzione storica del concordato preventivo e sugli sviluppi "attesi"

Si è accennato, nel paragrafo precedente, al forte aumento – seppur con le precisazioni che seguiranno – del ricorso a procedure di concordato preventivo dopo la riforma del 2005¹⁹.

L'incremento, da un lato è certamente dovuto alla situazione di grave crisi finanziaria ed economica in cui, per lungo tempo, hanno versato le imprese italiane, come dimostra anche l'aumento, nel medio periodo, delle procedure

¹⁸ V. art. 4 l. n. 155/2017.

¹⁹ Lo testimoniano le ampie rilevazioni di Cerved Group, di cui dà conto il *Report OCRI* 2014, *Osservazioni empiriche in tema di concordato preventivo* (cit. *supra*, nota 13), 4.

fallimentari; dall'altro, è il risultato di una serie di frammentari interventi legislativi volti a favorire il ricorso a procedure negoziate (e preventive) di risoluzione della crisi in luogo del fallimento. Ci si riferisce, in particolare, a quelle procedure la cui cifra caratterizzante è la continuità aziendale, destinate cioè a consentire la prosecuzione dell'impresa in crisi in presenza di determinati presupposti, così da favorire la finalità recuperatoria della sua capacità produttiva e la sua permanenza nel mercato²⁰.

L'anno nel quale più si è rilevata detta spinta incrementale è il 2013: il numero delle procedure è quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente, complice la controversa introduzione nel nostro ordinamento del concordato con riserva, in particolare nella sua prima, lacunosa versione, priva di contemperamenti idonei a contrastare fenomeni di abuso dello stesso. I correttivi successivamente intervenuti sia, e soprattutto, in materia di concordato con riserva, sia di carattere più generale, l'ultimo dei quali rappresentato dall'introduzione di una soglia minima di pagamento per i crediti chirografari nei concordati liquidatori, hanno ridotto il numero di aperture di procedure concordatarie.

Dal 2014 in poi, infatti, il trend di crescita ha subito una diminuzione forte e a ritmi intensi, la quale ha registrato il picco maggiore nel 2017, cui si è accompagnata una progressiva e altrettanto costante riduzione dei fallimenti (il cui dato è simile a quello osservato nel periodo pre-crisi 2001-2006), sebbene siano proprio i concordati preventivi ad aver registrato il calo – o meglio, il crollo – maggiore²¹. In particolare, nel 2017 il numero di domande di concordato si è ridotto del 29% rispetto all'anno precedente, nel quale già si era registrata una contrazione significativa; inoltre, considerando un orizzonte temporale più lungo, il numero di domande di concordato presentate nel 2017 è molto distante dal picco più elevato osser-

²⁰ Detto significativo incremento, a partire dal 2005 e in rapporto al numero di concordati aperti in media prima di quell'anno, è illustrato in C. CASTELLI, G. MICUCCI, G. RODANO, G. ROMANO, *Il concordato preventivo in Italia: una valutazione delle riforme e del suo utilizzo*, in *Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)*, Banca d'Italia, n. 316, marzo 2016, 9 ss., alla cui analisi si rimanda anche per le stime sulla conservazione della continuità aziendale da parte delle imprese che hanno avviato una procedura concordataria. Gli autori correttamente rilevano che il trend di crescita è evidente già a partire dal 2005, quindi ben prima della crisi, e che il rapporto tra il concordato e il complesso di procedure concordatarie e fallimentari aperte – ossia un indicatore che risente meno dell'influenza della crisi – è anch'esso aumentato significativamente e costantemente dal 2005.

²¹ Per quanto riguarda i fallimenti, nel 2017 sono fallite 12.009 imprese, con un saldo negativo dell'11,3% rispetto al 2016, mentre il numero di domande di concordato preventivo si è ridotto a 589, il minimo da oltre dieci anni (nel 2013 le domande erano state 2.278). I dati sono tratti da analisi trimestrali condotte, per ciascun anno di riferimento, da CERVED GROUP, *Osservatorio su fallimenti, procedure e chiusure di imprese*, tutte consultabili nel sito www.cerved.com, l'ultima delle quali risalente a febbraio 2018.

vato nel 2013. Su questo calo continua ad incidere, come prevedibile, l'andamento negativo delle domande di concordato con riserva, ulteriormente ridottesi rispetto all'anno precedente (2016) dell'8,4%, e pari circa ad un terzo delle domande presentate nel 2013. Un effetto deflattivo deve inoltre ascrivarsi alle modifiche introdotte dalla mini-riforma del 2015, che hanno pesantemente inciso sul concordato liquidatorio, sia in termini di disciplina, sia di sua proponibilità²².

In ogni caso, la forbice tra la misura di decremento dei concordati e quella dei fallimenti – già evidenziata nel 2016 – costituisce un dato sul quale ragionare, soprattutto alla luce dell'attuazione della riforma in corso, di cui si dirà tra breve.

I concordati restano comunque una realtà *concreta* per le imprese in crisi, diversamente da quanto accadeva prima della lunga fase di riforma dell'istituto, iniziata frettolosamente nel 2005 con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (conv. in legge, con modificazioni, dalla l. 14 maggio 2005, n. 80) – cui si deve la gran parte delle modifiche – e proseguita sino al 2016 con molteplici interventi correttivi e integrativi, quasi sempre per fini ed esigenze emergenziali²³. Del resto, la stessa riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza, promulgata lo scorso ottobre, condivide l'atteggiamento di *favor* sin qui manifestato dal legislatore nei confronti del concordato quale strumento efficace di risanamento di imprese in crisi (e rispetto alle quali l'insolvenza non sia irreversibile). Detto *favor*, in particolare, riguarda quei concordati in grado di garantire la continuità aziendale, i quali sembrano destinati, nel prossimo futuro, a sostituirsi sempre di più a concordati con contenuto meramente liquidatorio²⁴.

La disciplina precedente al 2005 era al contrario ritenuta poco efficace, sia sotto il profilo della tempestività dell'intervento di risoluzione della cri-

²² Oltre a ciò di cui si dà conto nel testo, un altro dato interessante è che tra il 2015 e il 2016 il numero di domande di concordato è passato da 1.400 a 817, con un decremento pari al 42%, a fronte del picco massimo raggiunto nel 2013 pari a 2.278 domande. V. CERVED GROUP, *Osservatorio su fallimenti*, cit. alla nota precedente, febbraio 2017.

²³ E v. le giuste osservazioni, quanto allo scadimento della qualità della produzione normativa, di C. IBBA, *Il nuovo diritto societario tra crisi e ripresa: profili introduttivi*, in *Rivista ODC*, 2015, n. 3, 1 s.

²⁴ V. la Relazione allo schema di legge delega per la riforma delle procedure concorsuali elaborato dalla Commissione Rordorf, par. 5, a 16, ove si legge che «è opinione condivisa, tra gli studiosi e gli operatori del settore, quella che ravvisa in meccanismi di tipo negoziale – primo tra tutti il concordato preventivo – gli strumenti più efficaci, se correttamente adoperati, per risolvere positivamente le crisi d'impresa o per recuperare le potenzialità aziendali tuttora presenti in situazioni di insolvenza non del tutto irreversibile. Nell'ultimo decennio il legislatore si è perciò indirizzato a favorire, nei limiti del possibile, il ricorso all'istituto concordatario. Non v'è ora motivo di sovvertire tale linea di condotta [...]».

si, poiché presupposto ne era, come per il fallimento, lo stato di insolvenza del debitore; sia per l'eccessiva rigidità della disciplina stessa che concedeva ben poco margine di manovra e flessibilità al debitore. Quest'ultimo, infatti, era vincolato ad una proposta avente ad oggetto l'assunzione dell'impegno di pagare almeno il 40% dell'ammontare dei crediti chirografari (c.d. concordato con garanzia), o, in alternativa, l'offerta ai creditori della cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato (v. art. 160 l.f. prev.)²⁵. Inoltre, l'applicazione concreta dell'istituto era ampiamente insoddisfacente, come testimoniano l'eccessiva durata delle procedure concordatarie e l'elevato numero di procedure poi convertite in fallimento. Infine, il concordato con cessione dei beni, anche alla luce dell'accennata rigidità della disciplina, costituiva la forma di concordato largamente prevalente nella prassi, così come assolutamente predominante era la finalità liquidatoria della procedura, residuando assai poco spazio per forme di concordato che perseguissero prospettive concrete di risanamento dell'impresa. In altre parole, lo strumento concordatario si caratterizzava in misura nettamente prevalente quale modalità di definizione della crisi (o, meglio, della decozione) dell'impresa alternativa al fallimento.

Nonostante, la scarsità di indagini empiriche relative al periodo *ante* riforma del 2005, alcuni dati attentamente raccolti ed esaminati dagli interpreti confermano dette inefficienze e criticità²⁶.

In un quadro di questo tipo, la questione relativa alle condizioni di esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, seppur teoricamente proponibile e degna di nota, appariva, come già accennato, di limitato rilievo pratico. Tanto più che, tra i requisiti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, figurava la meritevolezza del debitore (art. 181, primo comma, n. 4), sulla quale l'indagine, secondo l'opinione prevalente, avrebbe dovuto estendersi anche alla condotta degli organi delle società di capitali. Inoltre, il fatto che nella grande maggioranza dei casi il concordato si presentasse nella forma della cessione dei beni ai creditori e che questa, per espressa previsione legislativa, dovesse comprendere *tutti* i beni esistenti nel patrimonio del debitore rendeva l'interroga-

²⁵ Sempreché, in tale ultimo caso, la valutazione di detti beni faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura del 40% dell'ammontare dei crediti chirografari (v. art. 160, secondo comma, n. 2, l.f. prev.).

²⁶ Ci si riferisce all'analisi svolta da A. DANOVI, G. BRETTONI, *Il concordato preventivo ante-riforma*, cit., 11 ss., concernente i dati di 542 concordati preventivi raccolti presso i tribunali di Milano, Brescia, Monza, Busto Arsizio, Sassari e Bergamo nell'arco temporale 1989-2002. Dall'analisi emerge che il concordato con cessione dei beni era stato richiesto da circa l'82% delle imprese per le quali era stata accolta la domanda di ammissione alla procedura.

tivo circa l'esperibilità dell'azione e la legittimazione attiva di più agevole – e tendenzialmente univoca – soluzione.

La sostanziale modifica del contesto normativo di riferimento getta una luce diversa su questo argomento, come ben dimostra la prassi giurisprudenziale nel frattempo creatasi, che ha visto un graduale aumento di giudizi aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse nei confronti degli amministratori. Prima del 2005, al contrario, le sentenze emesse erano numericamente esigue e riguardavano la sola ipotesi di concordato con cessione dei beni ai creditori; inoltre, la quasi totalità delle pronunce riguardava l'esperibilità e la legittimazione all'esercizio dell'azione dei creditori sociali.

Se la presente analisi non può prescindere dal richiamo alla realtà normativa e fattuale previgente, neppure può trascurare – come si è già accennato – gli scenari attesi alla luce dell'evoluzione normativa in corso. Detti scenari, da un lato, avvalorano la convinzione che la questione al cui esame ci si accinge sia di stretta attualità, oltre che di indubbia rilevanza (considerato che le situazioni di crisi o di insolvenza, e le procedure concorsuali volte alla loro composizione, continuano a costituire il terreno “elettivo” di esercizio delle azioni di responsabilità²⁷); dall'altro, contribuiscono a chiarire la direzione verso cui è ragionevole procedere nello svolgimento dell'analisi²⁸.

Come noto, lo scorso 19 ottobre è stata approvata la legge n. 155/2017²⁹, recante «*Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*», con l'obiettivo di disciplinare in modo coerente e unitario i fenomeni della crisi e dell'insolvenza. La legge delega, occupandosi, all'art. 6, secondo comma, delle procedure di concordato riguardanti società – le quali, nonostante rappresentino la maggioranza dei casi, non trovano attualmente nella legge un'autonoma disciplina –, prevede che il legislatore delegato introduca una disciplina diretta a «esplicitare presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione sociale di responsabilità e

²⁷ In questo senso, da ultimo ed *ex plurimis*, O. CAGNASSO, *Il diritto societario della crisi tra passato e futuro*, Relazione presentata al XXX Convegno di studio su «Le procedure concorsuali verso la riforma tra diritto italiano e diritto europeo», Courmayeur, 23-24 settembre 2016, par. 1 (premessa). Sembra comunque interessante evidenziare che nella s.r.l. l'azione è esercitata, seppur in misura assai minore, anche da singoli soci di società (ancora) *in bonis*, ai sensi dell'art. 2476, terzo comma, c.c.

²⁸ V. la Relazione allo schema di legge delega per la riforma delle procedure concorsuali elaborato dalla Commissione Rordorf, par. 5, a 21, ove, con riguardo alla disciplina delle azioni di responsabilità nei confronti di organi della società, si legge che la stessa, nella logica del concordato in continuità, presumibilmente non dovrà discostarsi dalle linee di fondo dettate dal codice civile per siffatte azioni.

²⁹ Legge delega n. 155 del 19 ottobre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 254 del 30 ottobre 2017, entrata in vigore il 14 novembre 2017.

dell'azione dei creditori sociali, in conformità ai principi dettati dal codice civile». Inoltre, al successivo art. 14 è stabilito che il Governo preveda l'applicabilità dell'art. 2394 c.c. alle s.r.l., così arrestando l'annoso dibattito sull'argomento (con conseguenze, evidentemente, anche sul contenuto delle norme che saranno dettate in materia di azione di responsabilità nel concordato preventivo), nonché l'abrogazione dell'art. 2394-bis c.c.

Il dato significativo che, ai fini della presente analisi, emerge dalla legge delega è l'avvertita esigenza di intervenire, a livello legislativo, a colmare la lacuna – indubbiamente di lacuna si tratta, almeno per quanto riguarda l'azione sociale – ad oggi esistente nella disciplina concordataria.

Sempre ponendosi nella prospettiva della riforma, è opportuno ricordare l'ulteriore criterio direttivo che limita l'ammissibilità di proposte di concordato preventivo di natura liquidatoria ai soli casi in cui sia previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori³⁰. Questa previsione, proseguendo nella scelta di incoraggiare il ricorso a schemi di concordato in continuità, invita a riflettere sul futuro rilievo pratico di parte delle problematiche oggetto di questo lavoro.

La scelta del legislatore italiano di porre al centro delle discipline della crisi e dell'insolvenza procedure di risanamento piuttosto che liquidatorie si inserisce in una più ampia e radicata tendenza a livello europeo, la quale emerge con manifesta evidenza dalla recente proposta di Direttiva in materia³¹. Nella proposta di Direttiva, è chiara la volontà di promuovere e incentivare misure di ristrutturazione, in particolare preventiva o precoce, rispetto a forme di risoluzione della crisi di tipo liquidatorio (cui si può ricorrere solo se l'impresa non può essere salvata in altro modo)³²: forme il

³⁰ V. art. 6, primo comma, lett. a), l. n. 155/2017. Questo criterio direttivo ha conosciuto un percorso frastagliato, essendo stato più volte modificato nel corso dell'*iter* parlamentare di approvazione della legge delega. Sulle ragioni dell'inserimento di detta previsione può essere utile richiamare l'analisi tecnico-comparativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione allegate al disegno di legge n. A.C. 3671, le quali, rispettivamente a 4 s. e a 19, evidenziano che il costo della procedura concordataria è circa 6-8 volte superiore a quello della procedura fallimentare (con esborsi per costi in prededuzione superiori al 30% dell'attivo), e non vi è ragione di porre questi costi a carico dei creditori quando la soluzione ha natura essenzialmente liquidatoria, con conseguente dissolvimento dell'impresa. Cfr., altresì, in argomento L. CALVOSA, *Le principali novità della riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Relazione introduttiva*, in *Crisi di impresa e insolvenza. Prospettive di riforma*, a cura di L. Calvosa, Pisa, Pacini Giuridica, 2017, 22 s., testo e nt. 22.

³¹ *Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on preventive restructuring frameworks, second chance and measures to increase the efficiency of restructuring, insolvency and discharge procedures and amending Directive 2012/30/EU*, 22.11.2016 COM (2016) 723 final.

³² Nella proposta di Direttiva (cfr. la Relazione alla stessa, par. 1, a 2 s.) si legge che in pa-

cui utilizzo incide negativamente, secondo la Commissione europea, sui tassi di recupero dei creditori.

Sarà interessante capire, date tali premesse, quale futuro si aprirà per il concordato preventivo, poiché la sensazione – anche alla luce dei dati raccolti nel biennio 2016-2017 – è che la vigorosa virata del legislatore verso il concordato con continuità aziendale rischi di produrre un'ulteriore riduzione del ricorso a detto istituto, anziché un suo incremento.

Fin qui si è fatto riferimento alla legge delega e ai suoi principi e criteri direttivi. Tuttavia, poiché il 22 dicembre scorso la Commissione di studio per l'elaborazione degli schemi di decreto legislativo in attuazione della legge delega (presieduta da Renato Rordorf) ha presentato al Ministro della giustizia le bozze dei decreti, nella parte conclusiva del presente lavoro si analizzeranno le novità contenute nella bozza di «Codice della crisi e dell'insolvenza» più specificamente attinenti al tema in esame.

Si cercherà in particolare di capire che cosa cambierà, e come cambierà, se gli schemi di decreti legislativi elaborati dalla Commissione saranno adottati dal Governo.

recchi Stati membri si propende per una liquidazione delle imprese economicamente sostenibili in difficoltà finanziarie, anziché per una loro ristrutturazione precoce, avvalendosi di procedure di prevenzione; il che consentirebbe di salvare una percentuale significativa di imprese e di posti di lavoro. V. altresì la Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2014 su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza (2014/135/UE), primo considerando.